

modo chiaro e comprensibile dovrà comunque essere oggetto di giudizio al fine di verificare se vi sia o meno uno squilibrio a sfavore del consumatore.

> **AZIONE INIBITORIA**

Tale azione è prevista dall'art.1469-sexies ed è diretta appunto ad inibire l'uso delle condizioni generali di contratto di cui sia accertata la vessatorietà. Tale azione è esperibile davanti il giudice da tutte le associazioni rappresentative dei consumatori, anche quelle non iscritte nell'elenco del Ministero delle attività produttive ai sensi della L. 281/1998, ed inoltre anche dalle associazioni rappresentative dei professionisti e delle camere di commercio.

La rappresentatività di tali associazioni è valutata dal giudice caso per caso.

L'inibitoria può essere concessa dal giudice quando ricorrono giusti motivi di urgenza e ne può essere ordinata la pubblicazione in uno o più giornali di cui almeno uno a diffusione nazionale.

Vendita dei beni di consumo (articoli 1519 bis – 1519 nonies)

Il 23 marzo 2002 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002, in attuazione della Direttiva CE 1999/44, che ha inserito nel codice civile gli articoli dal 1519 bis al 1519 nonies che regolano in modo specifico la vendita e le garanzie concernenti i beni di consumo.

> **DEFINIZIONI**

Per consumatore si intende qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

I *beni di consumo* sono beni mobili anche da assemblare.

Venditore è qualsiasi persona fisica o giuridica che nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale utilizza i contratti di vendita.

> **NOVITA' INTRODOTTE**

Le norme, aggiuntive, introdotte dal D.Lgs. n. 24/02 nel codice civile riguardano:

- la definizione del consumatore come persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale;
- l'individuazione nel venditore del responsabile della conformità del bene venduto anche rispetto alla installazione ed alla pubblicità, alle etichette, alle istruzioni, effettuate dal produttore;
- l'estensione delle garanzie anche sui beni usati;
- l'inserimento nei diritti del consumatore anche come rimedio ai difetti riscontrati la riparazione e/o la sostituzione del bene acquistato;
- l'allungamento dei termini della denuncia dei difetti a 2 mesi dalla scoperta;
- il prolungamento a due anni del termine a disposizione del consumatore per la denuncia;
- il riconoscimento per presunzione di esistenza del difetto al momento della consegna del bene se la denuncia viene effettuata entro 6 mesi successivi;
- la regolamentazione della garanzia convenzionale, solitamente offerta dal produttore, che non può limitare i diritti del consumatore ma deve prevederne altri ed aggiuntivi;
- la previsione del diritto di regresso per il venditore - anche se rimane ferma la sua responsabilità sul bene venduto - nei confronti dei propri fornitori, da esercitarsi entro un anno dalla conclusione del contenzioso con il consumatore, però in assenza di una precisa regolamentazione di tale diritto ed in presenza di possibili aggiramenti stabiliti dalla norma tramite patti contrari o rinunce.

Per l'approfondimento delle singole novità si rimanda ai prossimi numeri.

